

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1890)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(CAPRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1986

Modificazioni al regime dell'imposta erariale di consumo
sulle banane

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con la legge 9 ottobre 1964, n. 986, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1965, l'imposta erariale di consumo sulle banane fresche e secche e sulle farine di banane. L'ammontare di detta imposta, commisurata al peso, è stabilito in base all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, in lire 525 per Kg. di banane fresche e in lire 1.500 per Kg. di banane secche e di farina di banane.

Relativamente a tale imposta la Commissione CEE ha dato corso, in data 10 ottobre 1983, ad una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 169 del Trattato, ritenendo che la stessa, in quanto non applicata anche alla frutta nazionale, sia in contrasto con l'articolo 95, primo comma, del Trattato medesimo il quale dispone: « Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari ».

Peraltro, nel caso in esame, indipendentemente dal problema concernente la similitudine di prodotti, la medesima Commissione ha ritenuto che la misura fiscale costituisca comunque infrazione al secondo comma dell'articolo 95 del Trattato, il quale dispone testualmente: « Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni ».

Si appalesa pertanto la necessità (alla luce della portata dell'articolo 95 del Trattato nonché degli indirizzi giurisprudenziali della Corte di Giustizia CEE) di adottare con urgenza (in data 21 dicembre 1984 è stato espresso dalla Commissione delle Comunità Europee un parere motivato con il quale si è invitata la Repubblica italiana a conformare la propria legislazione alla normativa comunitaria entro un mese), anche al fine di evitare che sia adita la Corte di giustizia, misure tendenti ad eliminare la contestata discriminazione nei confronti delle importa-

zioni di banane provenienti dagli altri Stati membri, compresi i Dipartimenti d'oltremare francesi.

Poichè la stessa esigenza sussiste anche nei confronti delle importazioni di banane dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) e dagli Stati ACP (Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico) a seguito degli obblighi assunti dalla CEE, rispettivamente, in virtù di accordi preferenziali e della convenzione di Lomé, si è ritenuto di adottare le stesse misure anche nei confronti dei suddetti Stati.

A tal fine, con l'articolo 1 del presente provvedimento, si provvede ad escludere dall'applicazione dell'imposta erariale di consumo le banane fresche e secche e le farine di banane di origine dei Paesi CEE, compresi i Dipartimenti francesi d'oltremare, nonché dei Paesi PTOM e ACP di provenienza da uno di tali Stati.

L'esclusione dal tributo riguarda solo quei prodotti di origine e provenienza dai suddetti Paesi onde evitare, ad esempio, che banane originarie di Paesi terzi vengano importate in Italia attraverso un Paese CEE oppure che banane originarie di uno Stato CEE vengano commercializzate in Italia attraverso un Paese terzo senza pagamento dell'imposta di consumo.

La disposizione non richiede però che le banane debbano provenire dallo stesso Paese che le produce (CEE, DOM, PTOM e ACP) essendo sufficiente che esse siano di origine di uno di tali Paesi e pervengano in Italia attraverso uno di essi ancorchè diverso da quello di origine; in caso contrario, infatti, le banane sarebbero ugualmente assoggettate a tassazione in contrasto con il Trattato di Roma.

Dall'applicazione del predetto articolo 1 deriva un minor gettito valutato in circa lire 21 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988, al quale si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per l'anno 1986, dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Adeguamento del regime fiscale delle banane ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono escluse dalla imposta erariale di consumo, istituita con l'articolo 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, le banane fresche e secche e le farine di banana che siano di origine degli Stati membri delle Comunità europee, compresi i Dipartimenti francesi d'oltremare, dei Paesi e territori d'oltremare associati alla CEE (PTOM), nonchè dei Paesi ACP (Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico associati alla CEE) e di provenienza da uno di tali Stati, ancorchè diverso da quello di origine.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 21 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Adeguamento del regime fiscale delle banane ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.